

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 934

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **COVIELLO, PINTO e BEDIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1994

Modifiche alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro. Istituzione degli
uffici recapito nei comuni

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge di iniziativa parlamentare vuole essere un contributo all'attuazione della legge n. 56 del 1987, della quale si condividono pienamente gli indirizzi di riforma del mercato del lavoro. L'esperienza di questi anni, dopo l'entrata in vigore della legge citata, è stata tuttavia sufficiente per porre in evidenza la necessità che la riforma vada temperata, se non vuole mancare l'obiettivo di migliorare il servizio all'utenza, con la specificità delle realtà meridionali, caratterizzate da comuni e obiettive difficoltà orografiche, da carenza o assenza di idonei collegamenti tra i comuni, da forte presenza di aree interne.

In particolare la riorganizzazione degli uffici comunali di collocamento deve procedere con la gradualità imposta dalle condizioni sopra descritte, attraverso il

potenziamento e la dotazione di servizi di informatizzazione delle sezioni circoscrizionali, e l'istituzione degli uffici recapito nelle realtà comunali, la cui diffusione e i cui ritmi di funzionamento vanno rapportati ai carichi di lavoro, all'entità della utenza e alla disgregazione del territorio.

In altri termini, la ristrutturazione del sistema di collocamento deve essere articolata in maniera tale da garantire parallelamente e contestualmente la sostituzione della vecchia organizzazione con la nuova e non, come si sta procedendo, con la chiusura degli uffici comunali di collocamento, cui fa seguito un'assenza totale di strutture sostitutive.

La gradualità delle misure è indispensabile per impedire gravi turbamenti del mercato del lavoro, con conseguenze difficilmente recuperabili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

«3. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su proposta dei comuni interessati, previo parere della commissione regionale per l'impiego e della commissione circoscrizionale, istituita a norma del comma 5, istituisce recapiti periodici fissi della sezione circoscrizionale per l'impiego per l'espletamento anche temporaneo di compiti esecutivi connessi con il servizio di collocamento».

2. Nell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni che abbiano proposto l'istituzione nella propria sede di recapiti periodici fissi ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono inoltre tenuti a fornire a loro esclusivo carico il personale necessario al funzionamento dei recapiti stessi».

3. Nel citato articolo 3 della legge n. 56 del 1987, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'espletamento degli obblighi di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264».

